Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 119° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1978, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme per l'elezione della deputazione italiana all'assemblea della Comunità europea ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Milano, via dei Piatti n. 11, presso Langfelder.

(1361)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977.

Nomina del presidente generale, del vice presidente generale e dei componenti del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 18 aprile 1930, n. 378, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonché la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa, previsto dalle norme sopra riportate;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo, per scaduto quadriennio, dell'amministrazione ordinaria e quindi alla nomina del consiglio direttivo del comitato centrale nonché del presidente generale e del vice presidente generale dell'Associazione;

Considerata l'urgenza di provvedere relativamente al presidente e al vice presidente generale ed ai sei consiglieri di nomina presidenziale, lasciando ad altro provvedimento la nomina dei membri di designazione ministeriale;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Savini Nicci è nominato presidente generale dell'Associazione italiana della croce rossa.

Il dott. Giovanni Tepedino è nominato vice presidente generale dell'Associazione predetta.

Art. 2.

Sono nominati componenti del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa i signori:

1) Bruni prof. Fausto;
2) Consalvo prof. Luigi;
3) De Gasperi Francesca;
4) de Leva Guido;
5) Gianolla dott. Silvano;
6) Marini gr. uff. Maresco.

Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli hanno effetto per il quadriennio 1977-81.

Il Ministro per la sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1977

LEONE

DAL FALCO — LATTANZIO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 maggio 1977
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 395

(1263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1977-81, del presidente generale, del vice presidente e dei sei consiglieri, di nomina presidenziale, del consiglio direttivo centrale dell'Associazione italiana della croce rossa;

Ritenuto che, avendo il prof. Luigi Consalvo rassegnato le dimissioni da membro del consiglio direttivo, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

La dott.ssa Manfreda Capich Dell'Antonia è nominata componente del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa, in sostituzione del prof. Luigi Consalvo.

Il Ministro per la sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

DAL FALCO — LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 339

(1264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977.

Sostituzione di due giudici del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969 e 22 novembre 1971, concernenti, rispettivamente, la nomina a giudici del Tribunale supremo militare dei consiglieri della Corte suprema di cassazione dott. Felice Folino e dott. Lorenzo Clemente di S. Luca;

Sulla proposta del Ministro per la difesa d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

I consiglieri della Corte suprema di cassazione dottori Leonida Manca-Bitti e Marco Boschi sono nominati giudici del Tribunale supremo militare, in sostituzione, rispettivamente, dei consiglieri della stessa Corte dottori Felice Folino e Lorenzo Clemente di S. Luca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

RUFFINI — BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 167

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Nomina dei componenti di diritto del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche nell'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa, previsto dalle norme soprariportate;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1977, relativo alla nomina del presidente generale, del vice presidente generale e dei sei consiglieri del consiglio direttivo del comitato centrale della croce rossa italiana;

Considerata la necessità di provvedere alle nomine di competenza interministeriale ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1962, n. 1496;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 698, avente ad oggetto « scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »;

Considerato che con la soppressione dell'ONMI è venuta meno la rappresentanza di diritto dell'Ente stesso in seno al consiglio direttivo;

Viste le designazioni formulate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte di diritto del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa per il quadriennio 1977-81, i signori:

Mafferri dott. Antonio, dirigente superiore, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ragusa dott. Giovanni, dirigente superiore amministrativo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Polistena dott. Salvatore, tenente generale del Corpo sanitario aeronautico, in rappresentanza del Ministero della difesa;

De Filippo dott. Aldo, dirigente superiore vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Gerlini Nicolini dott.ssa Luisa, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 279

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Destinazione della riserva naturale Montedimezzo a « riserva della biosfera ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti ministeriali di costituzione e di ampliamento, rispettivamente in data 11 settembre 1971 e 29 marzo 1972, della riserva naturale denominata « Montedimezzo », per una superficie complessiva di Ha 291;

Considerato che l'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), nel quadro del programma « Uomo e Biosfera », con provvedimento in data 1° marzo 1977, ha inserito la foresta demaniale di « Montedimezzo » nella « rete internazionale delle riserve della biosfera », rete costituita dalle zone rappresentative dei principali tipi di ecosistemi mondiali, allo scopo di proteggere la natura e di promuovere la ricerca scientifica al servizio dell'uomo;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 19/73 del 1° dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

La riserva naturale « Montedimezzo », costituita in riserva naturale ai sensi dei decreti citati in premessa, per una superficie complessiva di Ha 291, è dichiarata « riserva della biosfera » ed è a disposizione del programma « Uomo e Biosfera » dell'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), per l'inclusione nella « rete internazionale delle riserve della biosfera ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva naturale suddetta è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza.

Art. 3.

L'accesso alla riserva per fini diversi da quelli indicati nell'art. 2 e, in particolare per fini ricreativi, può essere autorizzato permanentemente, di volta in volta e per l'intero territorio o per parti di esso, dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 4.

Alla tutela della riserva sopra descritta, provvederà in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(962)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Lago di Nazzano », detta anche « La Meanella », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che a norma dell'art. 2, comma quarto, della convenzione precitata, ed in base ai suddetti criteri, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse interregionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5), di tale convenzione ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali il « Lago di Nazzano », detta anche « La Meanella », in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Lago di Nazzano », detta anche « La Meanella » (regione Lazio, provincia di Roma):

a) è un esempio molto rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente che è caratteristica dell'area biogeografica interessata, in quanto biocenosi sviluppatasi lungo il corso del fiume Tevere a seguito della costruzione di una diga (presso la confluenza del torrente Farfa) e quindi sotto la diretta influenza di interventi antropici, che si svolgono sia a carico della vegetazione che a carico della situazione idromorfologica;

b) che in quanto ecosistema lacustre venutosi a creare per l'evoluzione provocata dalla diga, responsabile della configurazione attuale del bacino, e sostituendo quindi in parte il preesistente ecosistema fluviale, conservatosi invece nel tratto di fiume a monte del bacino ed a valle dello sbarramento, esemplifica uno stadio della possibile evoluzione di una comunità vegetale ed animale e delle condizioni idromorfologiche di un corso d'acqua;

c) è oggetto di studi scientifici;

d) offre, per la sua ubicazione a breve distanza dalla città di Roma e per la possibilità di osservarne l'intera superficie da posizioni sopraelevate, di facile accesso, particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini;

e) infine, che è in condizione di essere razionalmente gestita sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 161, art. 4;

Decreta:

La zona umida denominata « Lago di Nazzano » o « La Meanella » (regione Lazio, provincia di Roma), è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 265 circa.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Vezzi Portio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nell'adunanza del 26 aprile 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra Bric dei Monti, Borsana e Rocca degli Uccelli in comune di Vezzi Portio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vezzi Portio;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Vezzi Portio, in persona del sig. Pasquale Pedullà, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese, il cui paesaggio è fra i più caratterizzati della Liguria; per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra ai 300 mt., tagliate da pareti precipiti e molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa agli ocra, della « pietra del Finalese », e cioè dei calcari dolomitici e delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi, comunemente detti pietre di Finale e di Verezzi; per gli ambienti ben definiti ed insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche e di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo; a quanto sopra va aggiunto che: la Sella di S. Giacomo ed il suo versante sud costituiscono parte fondamentale della Val Ponci; la costa di Portio ed il Colle di Borsana costituiscono fondale della gola dello Sciusa e della conca di Boragni, formando insieme di particolare bellezza; il Bric Carè costituisce il più eminente punto panoramico del comprensorio; il crinale da Bric Carè a Rocca degli Uccelli costituisce fondale e percorso panoramico sulla Val Ponci;

Decreta:

Parte del territorio comunale di Vezzi Portio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da Bric dei Monti lungo il confine con Finale fino al torrente Sciusa (la fiumara); dall'intersezione con il torrente Sciusa e risalendo il torrente stesso, sino alla confluenza del rio Frecco; risalendo il rio Frecco fino alla strada provinciale Spotorno-Vezzi San Giorgio; lungo la suddetta provinciale fino ad intersecare il torrente Coreallo in località Ponte Gambino; scendendo il torrente Coreallo fino ad intersecare la isoipsa di 200 metri s.l.m.; lungo la suddetta isoipsa fino ad intersecare il confine con Noli sotto San Giacomo; lungo il confine con Noli fino al Bric dei Monti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Savona.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Vezzi Portio provveda all'affissione all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il citato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 38

Il giorno 26 del mese di aprile 1974, alle ore 15, in Savona, nella sede dell'amministrazione provinciale in via IV Novembre, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) VEZZI PORTIO: vincolo di parte del territorio comunale particolarmente costituito ed illustrato dalla « pietra del Finalese »;

(*Omissis*).

Dopo un breve cenno di saluto del presidente, l'arch. Salinas precisa il fatto che ciascun sindaco partecipa ai lavori della commissione con diritto di voto limitatamente alle proposte di vincolo da deliberare con riferimento al comune amministrato. Alle ore 15,45 la seduta è iniziata.

(*Omissis*).

Vezzi Portio:

Si propone il vincolo della zona compresa tra Bric dei Monti, Borsana e Rocca degli Uccelli nel comune di Vezzi Portio.

(*Omissis*).

La zona di cui sopra è così delimitata:

da *A* a *B*: da Bric dei Monti lungo il confine con Finale fino al torrente Sciusa (la fiumara);

da *B* a *C*: dall'intersezione con il torrente Sciusa e risalendo il torrente stesso, sino alla confluenza del rio Frecco;

da *C* a *D*: risalendo il rio Frecco fino alla strada provinciale Spotorno-Vezzi San Giorgio;

da *D* a *E*: lungo la suddetta provinciale fino ad intersecare il torrente Coreallo in località Ponte Gambino;

da *E* a *F*: scendendo il torrente Coreallo fino ad intersecare la isoipsa di 200 m s.l.m.;

da *F* a *G*: lungo la suddetta isoipsa fino ad intersecare il confine con Noli sotto San Giacomo;

da *G* ad *A*: lungo il confine con Noli fino al Bric dei Monti.

Dopo un'ampia discussione, si passa ai voti che così di seguito vengono espressi:

presidente: sì (favorevole),
soprintendente: sì (favorevole),
delegato E.P.T.: sì (favorevole),
rappresentante agricoltori: sì (favorevole),
rappresentante industriali: sì (favorevole),
rappresentante professionisti ed artisti: sì (favorevole),
membro aggregato della forestale: sì (favorevole),
membro aggregato del Corpo miniere: sì (favorevole),
sindaco: no (contrario).

Al momento del voto il sindaco giustifica il proprio parere contrario al vincolo in quanto ritiene che la deliberazione ecceda i limiti espressi nell'ordine del giorno.

Al riguardo il presidente replica che il territorio da vincolare, pur essendo costituito solo in minor parte da pietra del Finalese, è peraltro illustrato, cioè caratterizzato e valorizzato, dall'esistenza della pietra del Finalese nel territorio circostante che con quello in esame forma paesaggi unitari di grande bellezza come, ad esempio, la Val Ponci e la conca di Boragni.

Constatato il formarsi di una maggioranza favorevole al vincolo, il presidente ne dà e prende atto, includendo il sopradescritto territorio nel pubblico elenco qual bellezza d'insieme, e, successivamente, chiama il punto seguente all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

(969)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 31 marzo 1977 e 1° luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto Ente, per il triennio decorrente dalla stessa data, chiamandone a far parte, tra gli altri, il sig. Antonio Mandrino, quale rappresentante dei lavoratori;

Considerato che il predetto sig. Antonio Mandrino ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1977, n. 14094/77, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato per l'incarico in questione il signor Giovanni Osegna, in sostituzione del sig. Antonio Mandrino;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del triennio in corso, il sig. Giovanni Osegna è nominato componente del consiglio di ammi-

nistrazione dell'Ente nazionale risi, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Antonio Mandrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(961)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici per le esattorie gestite dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno nella provincia di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ha chiesto, per tutte le esattorie dalla stessa gestite nella provincia di Verona, la autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto che i competenti organi periferici, nello esprimere il loro parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'Istituto istante si è impegnato a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti del predetto Istituto e per le esattorie dallo stesso gestite nella indicata provincia, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettro-contabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, per le esattorie dalla stessa gestite nelle provincie di Verona: Albaredo, Bardolino, Boscochiesanuova, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cerea, Dolcè, Garda, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Mezzane, Monteforte d'Alpone, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Peschiera, Povegliano, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, S. Bonifacio, S. Giovanni Ilarione, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio, S. Pietro Incariano, Selva di Progno, Soave, Valeggio S. M., Vigasio e Zevio, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° febbraio 1978, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, da stampare però su carta sensibile non a striscia continua ma con quietanze singole. La predetta Cassa di risparmio è autorizzata, altresì, alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova, con effetto dal 30 novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 4 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John J. Degan Jr. console degli U.S.A. a Napoli.

(751)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Walter H. Hummel console degli U.S.A. a Milano.

(752)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William M. Bellamy vice console degli U.S.A. a Napoli.

(753)

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco nel settore della formazione di piloti e tecnici elicotteristici, firmato a Rabat il 29 novembre 1977.

Il 29 novembre 1977 è stato firmato a Rabat l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco nel settore della formazione di piloti e tecnici elicotteristici.

In conformità dell'art. 9 l'accordo è entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 1977.

(1145)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, del protocollo di applicazione relativo al personale italiano di cooperazione tecnica e dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo alla cooperazione tecnica nel settore agricolo, firmati a Rabat il 26 novembre 1977.

Il 26 novembre 1977, a Rabat, sono stati firmati l'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, del protocollo di applicazione relativo al personale italiano di cooperazione tecnica e dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo alla cooperazione tecnica nel settore agricolo.

In conformità, rispettivamente degli articoli VIII e XIII, gli accordi citati sono entrati in vigore il 26 novembre 1977.

(1146)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali in data 7 febbraio 1977:

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Aprigliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Bari, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Palumbo Davida.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, stesso distretto notarile.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Sesta Godano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Briatico, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

Montanari Maurizio, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gandolfi Taveggi Alessandro.

Palmieri Elvira, notaio residente nel comune di Padula, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Arturo Antonio Pasquale.

(1354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante la cettedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1355)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.120.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 31 gennaio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Comune	Lire
Provincia di Agrigento	
Casteltermini	810.000.000
Castrofilippo	245.000.000
Santa Margherita di Belice	132.000.000
Provincia di Alessandria	
Alice Bel Colle	19.900.000
Casale Monferrato	425.000.000
Monte Castello	11.300.000
Provincia di Ancona	
Serra San Quirico	197.000.000
Provincia di Arezzo	
Capolona	119.000.000
Caprese Michelangelo	92.000.000
Provincia di Ascoli Piceno	
Lapedona	49.400.000
Monsampolo del Tronto	69.000.000
Montegiorgio	265.000.000
Monteprandone	93.000.000
Monte Urano	108.000.000
Roccafluvione	164.000.000
Servigliano	130.000.000

Comune	Lire
Provincia di Belluno	
Selva di Cadore	25.800.000
Tambre	20.900.000
Provincia di Caltanissetta	
Gela	3.240.000.000
Provincia di Campobasso	
Pietracupa	25.873.000
Provincia di Catania	
Biancavilla	448.000.000
Castiglione di Sicilia	387.000.000
Grammichele	368.000.000
Mineo	389.000.000
Misterbianco	461.000.000
Riposto	580.000.000
San Giovanni la Punta	87.000.000
San Pietro Clarenza	63.000.000
Santa Venerina	215.000.000
Zafferana Etnea	223.000.000
Provincia di Catanzaro	
Belvedere di Spinello	156.000.000
Provincia di Chieti	
Celenza sul Trigno	78.000.000
Lentella	67.000.000
Schiavi di Abruzzo	6.100.000
Provincia di Cosenza	
Belmonte Calabro	89.000.000
Carpanzano	56.000.000
Cetraro	381.000.000
Lago	114.000.000
San Vincenzo la Costa	166.000.000
Tarsia	166.000.000
Provincia di Cremona	
Olmeneta	22.700.000
San Bassano	26.000.000
San Martino del Lago	13.300.000
Provincia di Enna	
Regalbuto	421.700.000
Provincia di Ferrara	
Cento	530.000.000
Provincia di Firenze	
Cantagallo	133.000.000
Carmignano	474.000.000
Poggio a Caiano	192.000.000
Vernio	225.000.000
Provincia di Foggia	
Pietramontecorvino	143.000.000
Provincia di Grosseto	
Magliano in Toscana	181.000.000
Scarlino	52.000.000
Provincia di L'Aquila	
Capestrano	121.000.000
Caporciano	19.800.000
Cappadocia	91.000.000
Castellafiume	25.900.000
Civita d'Antino	51.000.000
Fagnano Alto	44.200.000
Fossa	47.000.000
Sante Marie	30.900.000
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	24.900.000

Comune	Lire
Provincia di La Spezia	
Monterosso al Mare	12.100.000
Riccò	12.800.000
Provincia di Lecce	
Andrano	174.000.000
Botrugno	107.000.000
Galatone	620.000.000
Ruffano	207.000.000
Provincia di Livorno	
Capoliveri	67.000.000
Rio nell'Elba	116.000.000
Provincia di Lucca	
Bagni di Lucca	550.000.000
Borgo a Mozzano	171.000.000
Camaiore	1.100.000.000
Castiglione di Garfagnana	143.000.000
Pieve Fosciana	111.000.000
Porcari	108.000.000
Villa Collemandina	96.000.000
Provincia di Mantova	
Villa Poma	18.400.000
Provincia di Messina	
Floresta	157.000.000
Gualtieri Sicaminò	112.000.000
Longi	69.000.000
Roccella Valdemone	90.000.000
Sant'Agata di Militello	667.000.000
San Teodoro	4.500.000
Santo Stefano di Camastra	199.000.000
Provincia di Milano	
Cologno Monzese	740.000.000
Garbagnate Milanese	323.000.000
Provincia di Napoli	
Bacoli	92.000.000
Frattamaggiore	800.000.000
Provincia di Nuoro	
Meana Sardo	9.100.000
Provincia di Oristano	
Ruinas	21.600.000
Provincia di Padova	
Este	302.000.000
Monselice	219.000.000
Stanghella	53.000.000
Provincia di Palermo	
Aliminusa	51.000.000
Bagheria	1.460.000.000
Corleone	730.000.000
Provincia di Pavia	
Semiana	6.942.000
Provincia di Pescara	
Farindola	21.900.000
Pescosansonesco	29.000.000
Provincia di Pisa	
Castelnuovo di Val di Cecina	197.000.000
Lajatico	103.000.000
Montecatini Val di Cecina	144.000.000
Pomarance	289.000.000
Santa Luce	74.000.000
Vecchiano	183.000.000

Comune	Lire
Provincia di Potenza	
Brindisi Montagna	80.000.000
San Chirico Nuovo	94.000.000
San Martino d'Agri	76.000.000
Sasso di Castalda	51.000.000
Provincia di Ragusa	
Santa Croce Camerina	510.000.000
Scicli	1.580.000.000
Vittoria	2.370.000.000
Provincia di Reggio Calabria	
Anoia	205.000.000
Bova	403.308.000
Placanica	223.000.000
Santo Stefano in Aspromonte	480.000.000
Provincia di Sassari	
Alghero	1.210.000.000
Provincia di Siena	
Torrita di Siena	119.000.000
Provincia di Siracusa	
Siracusa	14.420.000.000
Provincia di Taranto	
Faggiano	141.000.000
Ginosa	900.000.000
Monteparano	122.000.000
San Marzano di San Giuseppe	300.000.000
Provincia di Teramo	
Sant'Egidio alla Vibrata	86.000.000
Provincia di Trapani	
Alcamo	2.420.000.000
Castelvetrano	2.120.000.000
Partanna	1.084.700.000
Provincia di Venezia	
Musile di Piave	85.000.000
San Donà di Piave	270.000.000
Provincia di Vicenza	
Albettone	44.800.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 2 e 4 febbraio 1977, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Comune	Lire
Provincia di Bari	
Bitonto	234.600.000
Provincia di Chieti	
Vasto	392.000.000
Provincia di Grosseto	
Gavorrano	124.930.000
Provincia di Napoli	
Marigliano	94.900.000
Provincia di Taranto	
Manduria	616.900.000

(Da 457/M a 535/M - da 540/M a 686/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ripristino della validità delle etichette dell'acqua minerale « Ferrarelle »

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978, n. 1667, è stato revocato il decreto ministeriale 10 dicembre 1977, n. 1659 ed è stata ripristinata, in ogni sua parte, la validità del decreto ministeriale 5 agosto 1974, n. 1493, che autorizza le etichette dell'acqua minerale naturale « Ferrarelle ».

(1240)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Malathion Gammexane Solplant dell'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Malathion Gammexane Solplant concessa all'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano (Bologna), con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(853)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Fusione del gruppo portuale di Porto Azzurro con la compagnia portuale di Portoferraio

Con decreto n. 47 emesso dal direttore marittimo di Livorno in data 21 dicembre 1977, il gruppo portuale di Porto Azzurro viene fuso con la compagnia portuale di Portoferraio a decorrere dal 1° gennaio 1978.

(1241)

Fusione del gruppo portuale di Porticello con la compagnia portuale di Termini Imerese

Con decreto n. 36 emesso dal direttore marittimo di Palermo in data 23 dicembre 1977, il gruppo portuale di Porticello viene fuso con la compagnia portuale di Termini Imerese a decorrere dal 1° gennaio 1978.

(1242)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area e di un manufatto siti nel comune di Palmi

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 29 dicembre 1977, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona ed il manufatto demaniali marittimi siti in località Pietrenere del comune di Palmi (Reggio Calabria), della superficie di mq 370, riportati in catasto del comune omonimo del foglio n. 6, particelle numeri 1 e 23.

(1061)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 15 ottobre 1977, n. 1663, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalle acque del fiume Magra, in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 428, della superficie di mq 610 ed indicato nell'estratto di mappa 20 novembre 1975 in scala 1:2000 con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico di La Spezia; estratto di mappa e dimostrazione di frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 10 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	864,05	864,05	864,10	864,05	864 —	864 —	863,95	864,05	864,05	864,05
Dollaro canadese . . .	777,05	777,05	778 —	777,05	777,95	777 —	777,80	777,05	777,05	777,05
Franco svizzero . . .	441,44	441,44	441,50	441,44	441,50	441,40	441,30	441,44	441,44	441,45
Corona danese	150,81	150,81	150,80	150,81	150,80	150,80	150,83	150,81	150,81	150,80
Corona norvegese . . .	168,09	168,09	168,10	168,09	168,05	168,05	168,06	168,09	168,09	168,10
Corona svedese	185,41	185,41	185,45	185,41	185,50	185,40	185,41	185,41	185,41	185,40
Fiorino olandese . . .	382,86	382,86	382,70	382,86	383 —	382,85	382,89	382,86	382,86	382,85
Franco belga . . .	26,375	26,375	26,37	26,375	26,37	26,35	26,3720	26,375	26,375	26,35
Franco francese .	176,27	176,27	176,50	176,27	176,40	176,25	176,46	176,27	176,27	176,30
Lira sterlina	1671,95	1671,95	1671 —	1671,95	1671,50	1671,90	1671,90	1671,95	1671,95	1671,95
Marco germanico . .	409,76	409,76	409,50	409,76	409,75	409,75	409,6750	409,76	409,76	409,75
Scellino austriaco . . .	57,132	57,132	57,10	57,132	57,13	57,10	57,12	57,132	57,132	57,13
Escudo portoghese .	21,40	21,40	21,35	21,40	21,46	21,35	21,39	21,40	21,40	21,40
Peseta spagnola . .	10,68	10,68	10,67	10,68	10,68	10,65	10,68	10,68	10,68	10,70
Yen giapponese . .	3,578	3,578	3,5775	3,578	3,57	3,55	3,5780	3,578	3,578	3,57

Media dei titoli del 10 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,500
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,400
» 5 % (Ricostruzione)	94,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,575
» 5,50 % » » 1969-84	76,750
» 6 % » » 1970-85	75,125
» 6 % » » 1971-86	73,350
» 6 % » » 1972-87	72,975
» 9 % » » 1975-90	81,575
» 9 % » » 1976-91	80,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,225
» poliennali 7 % 1978	99,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	93,625
» » 10 % 1981	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	864 —
Dollaro canadese	777,875
Franco svizzero	441,37
Corona danese	150,82
Corona norvegese	168,075
Corona svedese	185,41
Fiorino olandese	382,875
Franco belga	26,373
Franco francese	176,365
Lira sterlina	1671,925
Marco germanico	409,717
Scellino austriaco	57,126
Escudo portoghese	21,375
Peseta spagnola	10,68
Yen giapponese	3,578

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per assistente tecnico di radiologia medica nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa, riservati agli ex volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che abbiano fatto domanda di prenotazione entro sei mesi dalla data del congedo, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977, con il quale sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle Forze armate, centoquarantanove posti di assistente tecnico di radiologia medica, 2ª classe di stipendio parametro 143, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa;

Considerato che dei centoquarantanove posti di cui al suddetto decreto ministeriale, centoquarantotto posti non sono stati conferiti per mancanza di aspiranti;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento, senza concorso, agli ex volontari della rispettiva Forza armata, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni e che abbiano fatto domanda di prenotazione entro sei mesi dal congedamento, dei posti d'impiego civile riservati ai sottufficiali, rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977 concernente la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Notifica:

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa, centoquarantotto posti di assistente tecnico di radiologia medica da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari che abbiano fatto domanda per l'impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

Gli ex volontari che non si siano prenotati e che non abbiano superato il sesto mese dalla data del congedo possono trasmettere, unitamente alla domanda predetta, istanza di prenotazione ai sensi della citata legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 29, allegando ad essa i seguenti documenti o far riserva di trasmetterli appena in possesso:

1) copia (in bollo) del foglio matricolare aggiornato alla data del congedo;

2) attestato del comandante del Corpo dal quale risulti che il servizio prestato quale volontario è stato reso senza demerito.

La firma che gli aspiranti appongono alle domande predette deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli ex volontari che si trovino nelle condizioni suindicate, che intendano concorrere ai posti in questione, dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata da L. 1500.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Gli aspiranti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei dovranno superare la sottoindicata prova pratica che consisterà nell'esecuzione di una operazione facente parte dei seguenti gruppi di argomenti:

Radiologia:

1) individuazione dei piani ed assi anatomici su fantoccio;

2) posizioni ed atteggiamenti del paziente nelle varie proiezioni ed incidenze senza uso di raggi X;

3) effettuazione di esami radiografici secondo tecniche descritte nel programma di insegnamento di tecnica ed anatomia radiologica nelle scuole per tecnici di radiologia medica;

4) i mezzi di contrasto in radiologia: caratteristiche fisicochimiche e biologiche, applicazioni, preparazioni;

5) descrizione dei principali apparati di uso diagnostico;

6) descrizione dei principali apparecchi per radioterapia;

7) descrizione delle principali tecniche diagnostiche;

8) generalità sulle tecniche radioterapiche;

9) uso dei principali apparecchi di fisioterapia;

10) individuazione e riparazione di semplici guasti delle apparecchiature radiologiche;

11) pratica di schedatura e archiviazioni.

Camera oscura:

esecuzione di tutte le operazioni da effettuarsi per la preparazione ed il trattamento delle pellicole radiografiche e schermografiche;

preparazioni dei bagni;

rinforzo ed indebolimento dei radiogrammi;

stampa su carta e su diapositiva;

riproduzioni ed ingrandimenti;

cause di danni alla pellicola per errori di trattamento verificatisi prima, durante e dopo le normali manipolazioni di sviluppo e fissaggio, accorgimenti per evitarli.

La sede, il giorno e l'ora di prestazione alle prove suddette saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di racomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza della scuola media) e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) il proprio domicilio o recapito;

h) di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede.

Agli ex volontari che saranno nominati all'impiego civile sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di L. 940.800 (parametro 128) oltre agli assegni accessori di diritto.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 3 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

(1281)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 20 gennaio 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7 del luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1977, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 4, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1976.

(909)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 20 gennaio 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7 del luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1977, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 50, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1976.

(910)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria del concorso per il conferimento di condotte mediche nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3825 in data 20 agosto 1976, col quale viene indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 4717 del 7 settembre 1977, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto n. 5531 del 19 ottobre 1977, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visto il verbale delle operazioni concorsuali e della seduta degli esami redatto dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975:

1. Giampaolini Giovanni	punti	61,41	su 120
2. Giustini Sergio	»	60,03	»
3. Guazzugli Marini Claudio	»	59,88	»
4. Tucci Ananda	»	59,06	»
5. Della Pietra Antonio	»	58,40	»
6. Merli Merio	»	57,70	»
7. Gara Giovanni	»	56,10	»
8. Ciattaglia Giorgio	»	56,00	»
9. Bramucci Giuseppe	»	55,64	»
10. Ramadori Sandro	»	54,74	»
11. Spaccia Gianfranco	»	53,41	»
12. Mastrocola Mario	»	53,24	»
13. Albertini Andrea	»	51,80	»
14. Carletti Umberto	»	50,00	»
15. Esposito Claudio	»	48,14	»
16. Venuti Giovanni	»	47,72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 26 gennaio 1978

Il medico provinciale: PAOLUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 521 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonché l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza da parte dei medesimi concorrenti;

Visto l'art. 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Giampaolini Giovanni: Senigallia (condotta di Montignano Marzocca);
2) Giustini Sergio: Filottrano (seconda condotta);
3) Guazzugli Marini Claudio: Loreto (condotta unica);
4) Tucci Ananda: Genga (prima condotta);
5) Merli Merio: Monte San Vito (prima condotta);
6) Gara Giovanni: Arcevia (condotta di Castiglioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 26 gennaio 1978

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(1252)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(555/S)

OSPEDALE RICOVERO « S. GIOVANNI » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto psichiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(556/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto neurochirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(538/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(539/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di ematologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Pesaro.

(545/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(557/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio autonomo prevenzione e igiene orale con compiti di coordinamento dell'attività esplicata presso consorzi socio-sanitari;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di 1ª visita estrazioni ed interventi chirurgici ambulatoriali;

un posto di assistente di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(541/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(544/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto dirigente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(554/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(542/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI FASANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(537/S)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(549/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(546/S)

OSPEDALE CIVILE «G. BERNABEO» DI ORTONA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(543/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(540/S)

OSPEDALE «S. GIORGIO» DI CERVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cervia (Ravenna).

(552/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(547/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. **1**.

Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14 del 30 agosto 1973 e n. 18 del 28 maggio 1975 con modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, recante: « Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale », già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

Il divieto di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sempre in corrispondenza della zonizzazione e normativa dei programmi di fabbricazione vigenti sono ammesse deroghe limitatamente ai casi di impianti pubblici o di interesse pubblico.

L'interesse generale sulle richieste di deroga, deve essere preventivamente individuato dal consiglio comunale con apposita deliberazione, la successiva concessione, a norma della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, è rilasciata dal sindaco previo nulla-osta della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria e del consiglio regionale.

La richiesta di deroga, da inoltrare all'amministrazione comunale, deve essere corredata dagli elaborati progettuali.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il divieto di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 non si applica alle sole opere di restauro delle costruzioni regolarmente esistenti.

Il divieto stesso si applica alle costruzioni all'interno del demanio marittimo o comunque entro una zona di 200 metri dalla linea di battigia, determinata durante il periodo di massima espansione ordinaria del mare, o dal ciglio dei terreni elevati sul mare ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 5 gennaio 1978

FERRARA

(449)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1977, n. **60**.

Assegnazione alle comunità montane colpite dagli eventi tellurici del 1976 dei fondi a tal fine devoluti da parte dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (U.N.C.C.E.M.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 114 *del* 22 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di L. 78.550.000 affluita dal fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli aventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia da parte dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (U.N.C.C.E.M.) viene ripartita a favore delle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dall'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, quale contributo straordinario per le spese sostenute in conseguenza degli eventi tellurici del 1976 nella misura determinata dalla giunta regionale.

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente art. 1 è urgente ed indilazionabile ai sensi dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per le finalità di cui al medesimo art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di L. 78.550.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è istituito al titolo I, sezione I, rubrica n. 4, categoria IV, il cap. 457 con la denominazione: « Contributo straordinario alle comunità montane per le spese sostenute in conseguenza degli eventi tellurici del 1976 » e con lo stanziamento di L. 78.550.000 per l'esercizio 1977.

All'onere di L. 78.550.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo di chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 dicembre 1977

COMELLI

(1129)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1977, n. **40**.

Modificazione dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, già sostituito con il punto 3) dell'articolo unico della legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come sostituito dal punto 3) dell'articolo unico della legge **n. 21 del** 29 maggio 1973, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1) l'ottavo comma è così modificato:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa sono computati, secondo le percentuali indicate di seguito, tutti i periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di

diritto pubblico sia se regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato (civili, militari, ad ordinamento autonomo), di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di enti pubblici, anche economici:

al 100 per cento i servizi prestati, quale sia stata la natura del rapporto di impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti o superiori alla qualifica funzionale regionale di inquadramento;

al 75 per cento i servizi prestati, quale sia stata la natura del rapporto di impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti alla qualifica funzionale regionale immediatamente inferiore a quella di inquadramento;

al 50 per cento tutti gli altri servizi »;

2) al comma precedente sono aggiunti i seguenti:

« Ai soli fini della determinazione della percentuale di valutazione dei servizi militari pregressi, prestati in posizione di servizio permanente effettivo, continuativo, volontario, in ferma volontaria o in rafferma, gli ufficiali sono equiparati ai funzionari direttivi regionali, i sottufficiali agli assistenti regionali, gli altri agli ausiliari specializzati regionali.

Ai fini della determinazione dell'anzianità pregressa non sono computabili i servizi militari obbligatori; questi servizi, ivi compreso quello di leva, sono riconosciuti solo se prestati in costanza di rapporto di impiego o di lavoro ».

Art. 2.

La presente legge produce solo effetti economici, i quali decorrono dal 1° dicembre 1976 e non operano sulla tredicesima mensilità relativa all'anno 1976.

Art. 3.

La giunta regionale provvederà alla revisione dell'inquadramento previa richiesta dell'interessato da presentare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta e appongono la data di presentazione sulle domande stesse, ovvero spedite, nel termine di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: « Al presidente della giunta regionale del Lazio - Assessorato al personale - Roma ».

La revisione dell'inquadramento del personale deceduto o collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge o della scadenza dei trenta giorni di cui al primo comma, sarà operata d'ufficio dall'amministrazione scegliendo l'ipotesi più favorevole fra l'applicazione della tabella « B » allegata alla legge 29 maggio 1973, n. 20, e successive integrazioni e modificazioni, e l'inquadramento per anzianità.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 475.000.000 che si iscrive al cap. 10321 del bilancio regionale per l'anno medesimo.

All'onere di L. 475.000.000, derivante dal precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 8) del bilancio stesso.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 ottobre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° ottobre 1977.

(234)

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. 41.

Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 5 maggio 1972, n. 3, sono estese anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Viene compreso tra gli aventi diritto all'inquadramento nei ruoli regionali il personale assunto per le esigenze del consiglio con contratti a termine approvati con atti dell'ufficio di presidenza, all'uopo autorizzato con formali deliberazioni del consiglio stesso, approvate dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale e sempre che gli interessati prestino ininterrotto servizio da data non posteriore al 1° agosto 1974.

Art. 2.

Al settimo comma dell'art. 81 della legge 29 maggio 1973, n. 20, già modificato dalla legge di pari data n. 21, sono aggiunte le frasi: « E' comunque considerata atipica ai fini dell'inquadramento nella qualifica funzionale di assistente, la qualifica di operaio specializzato. Il servizio prestato nelle carriere o qualifiche individuate o da individuare quali atipiche viene valutato come prestato in carriera corrispondente alla qualifica funzionale regionale di effettivo inquadramento, a decorrere, agli effetti giuridici, dalla data di immissione nei ruoli regionali ».

Art. 3.

Nella legge 29 maggio 1973, n. 20, dopo l'art. 81 così come modificato dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente:

« Art. 81/*bis*. — Anche ai fini della concreta applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dell'articolo unico della legge regionale 5 maggio 1972, n. 3, e del primo comma del precedente art. 81 della presente legge, tutto il personale dipendente può, in alternativa, chiedere che l'inquadramento già effettuato o da effettuare con i criteri dell'ottavo comma del citato art. 81 sia modificato sulla base dell'allegata tabella *B*.

Il personale che ha diritto a fruire dei benefici di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che prima dell'attribuzione degli stessi rivestiva le qualifiche terminali delle carriere di appartenenza, può optare per l'attribuzione di cinque aumenti biennali di stipendio in sostituzione della tabella di cui al precedente primo comma.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'anzianità per la successiva progressione economica si computa a partire dalla data dell'inquadramento. Ai fini della stessa progressione economica sono utili tutte le anzianità contemplate nella tabella *B*, sia quelle relative alla classe di stipendio che quelle relative agli aumenti biennali attribuiti dalla tabella stessa ».

Art. 4.

A nessun dipendente può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello che avrebbe percepito presso l'ente di provenienza, se colà fosse stato in servizio il giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, con la qualifica spettantegli anche a seguito dell'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, semprechè abbia diritto a fruire dei benefici previsti dallo stesso citato art. 68.

Per il personale inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza da data posteriore al 1° luglio 1973, il riferimento è stabilito al giorno immediatamente precedente alla data di decorrenza dell'inquadramento.

Ove il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali sia inferiore a quello previsto nei commi precedenti, è attribuito un assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica, pari alla differenza tra i due trattamenti.

Art. 5.

L'art. 3 della presente legge e l'annessa tabella *B*, non si applicano al personale che ha fruito della disposizione di cui all'art. 81, sesto comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà alla revisione dell'inquadramento previa richiesta dell'interessato da presentare nel termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta e appongono la data di presentazione sulle domande stesse, ovvero spedite, nel termine di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: « Al presidente della giunta regionale del Lazio - Assessorato al personale - Roma ».

La revisione dell'inquadramento del personale deceduto o collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge o della scadenza dei trenta giorni di cui al primo comma, sarà operata d'ufficio dall'amministrazione.

Art. 7.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dal 1° dicembre 1976, e non operano sulla misura della tredicesima mensilità relativa all'anno 1976.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 1.800.000.000 che si iscrive al capitolo 10321 del bilancio regionale per l'anno medesimo.

All'onere di L. 1.800.000.000 derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 8) del bilancio stesso.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 ottobre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 ottobre 1977.

TABELLA « B » DI ATTRIBUZIONE AL PERSONALE REGIONALE DELLA CLASSE DI STIPENDIO IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA, TENUTO CONTO DEI BENEFICI EX ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, n. 748, IN ALTERNATIVA CON LA CLASSE DOVUTA PER EFFETTO DELL'INQUADRAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 29 MAGGIO 1973, N. 20, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

CLASSE DI INQUADRAMENTO	AMMINISTRAZIONE STATO	ENTI DIVERSI DALLO STATO
IV classe + 6 aumenti periodici . . .	Dirigente superiore con 5 aumenti periodici (ex parametro 530 o ex coefficiente 670)	Qualifiche corrispondenti a quella statale di ispettore generale prima della attribuzione dei benefici ex art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.
IV classe + 4 aumenti periodici . . .	Dirigente superiore (ex parametro 426 o 387 o ex coefficiente 500)	Qualifiche corrispondenti a quella statale di direttore di divisione che abbia diritto a fruire dei benefici di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972.
IV classe + 3 aumenti periodici . . .	Segretario capo con 5 aumenti periodici (ex parametro 370 o ex coefficiente 500)	Qualifiche corrispondenti
	Coadiutore superiore con 5 aumenti periodici (ex parametro 245 o ex coefficiente 325)	Qualifiche corrispondenti
	Capo guardia sanità (ex parametro 235) Qualifiche equiparate alle precedenti	Qualifiche corrispondenti
IV classe + 2 aumenti periodici . .	Primo dirigente (ex direttore di divisione aggiunto con parametro 387 o superiore)	Qualifiche corrispondenti
IV classe + 1 aumento periodico . . .	Segretario capo (ex parametro 297 o ex coefficiente 402)	Qualifiche corrispondenti
	Coadiutore superiore (ex parametro 213 o ex coefficiente 271)	

CLASSE DI INQUADRAMENTO	AMMINISTRAZIONE STATO	ENTI DIVERSI DALLO STATO
IV classe	Direttore aggiunto di divisione 2ª classe (ex parametro 307 o ex coefficiente 402, con più di 9 anni e 6 mesi di anzianità di carriera al 31 dicembre 1970, comprensiva di ogni riconoscimento ed abbreviazione utili ai fini della progressione giuridica)	Qualifiche corrispondenti
	Capo draga ecc. (ex parametro 230)	Qualifiche corrispondenti
	Capo operaio (ex parametro 210 o ex coefficiente 167)	Qualifiche corrispondenti
	Commesso capo (ex parametro 165)	Qualifiche corrispondenti
	Sorvegliante idraulico capo (ex parametro 190)	Qualifiche corrispondenti
	Capo guardia sanità (ex parametro 188)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio qualificato (ex parametro 173)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio comune (ex parametro 153)	Qualifiche corrispondenti
	Qualifiche equiparate alle precedenti	
III classe + 2 aumenti periodici . . .	Segretario capo (ex parametro 255 o ex coefficiente 325)	Qualifiche corrispondenti
	Coadiutore superiore (ex parametro 183 o ex coefficiente 229)	Qualifiche corrispondenti
	Commesso capo (ex parametro 143)	Qualifiche corrispondenti
	Collocatore superiore (ex parametro 270)	Qualifiche corrispondenti
	Sorvegliante idraulico capo (ex parametro 175)	Qualifiche corrispondenti
	Qualifiche equiparate alle precedenti	
III classe + 1 aumento periodico . . .	Direttore aggiunto di divisione (ex parametro 307 o ex coefficiente 402)	Qualifiche corrispondenti
III classe	Segretario principale (ex parametro 218 o ex coefficiente 271)	Qualifiche corrispondenti
	Coadiutore principale (ex parametro 163 o ex coefficiente 202)	Qualifiche corrispondenti
	Sorvegliante idraulico capo (ex parametro 168)	Qualifiche corrispondenti
	Capo guardia sanità (ex parametro 163)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio specializzato (ex parametro 190)	Qualifiche corrispondenti
II classe + 2 aumenti periodici . . .		Direttore di sezione e qualifiche equiparate e corrispondenti (ex coefficiente 325)
	Capo guardia sanità (ex parametro 143)	Qualifiche corrispondenti

CLASSE DI INQUADRAMENTO	AMMINISTRAZIONE STATO	ENTI DIVERSI DALLO STATO
II classe + 2 aumenti periodici . . .	Collocatore superiore (ex parametri 243 e 220)	Qualifiche corrispondenti
	Sorvegliante idraulico capo (ex parametro 143)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio specializzato (ex parametro 165)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio qualificato (ex parametro 148)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio comune (ex parametro 133)	Qualifiche corrispondenti
	Commesso capo (ex parametro 133)	Qualifiche corrispondenti
	Qualifiche equiparate alle precedenti	
II classe + 1 aumento periodico . . .	Direttore di sezione (ex parametro 257 o ex coefficienti 271 e 229)	Qualifiche corrispondenti
	Segretario principale (ex parametro 178 o ex coefficiente 229)	Qualifiche corrispondenti
	Coadiutore principale (ex parametro 133 o ex coefficiente 180)	Qualifiche corrispondenti
I classe + 1 aumento periodico . . .	Capo guardia di sanità (ex parametro 133)	Qualifiche corrispondenti
	Collocatore principale (ex parametri 203 e 175)	Qualifiche corrispondenti
	Operaio comune (ex parametro 115)	Qualifiche corrispondenti
	Commesso capo (ex parametro 115)	Qualifiche corrispondenti
	Qualifiche equiparate alle precedenti	
I classe + 1 aumento periodico . .	Direttore di sezione (ex parametro 190 o ex coefficiente 229 con meno di 6 mesi di anzianità nella qualifica)	Qualifiche corrispondenti
	Segretario principale (ex parametro 160 o ex coefficiente 202)	Qualifiche corrispondenti
	Coadiutore principale (ex parametro 120 o ex coefficiente 157)	Qualifiche corrispondenti
	Collocatore principale (ex parametro 148)	Qualifiche corrispondenti
I classe + 1 aumento periodico . .	Operaio qualificato (ex parametro 129)	Qualifiche corrispondenti
	Commesso capo (ex parametro 100)	Qualifiche corrispondenti
	Sorvegliante idraulico capo (ex parametro 127)	Qualifiche corrispondenti
	Qualifiche equiparate alle precedenti	
	Consigliere (ex avventizio 1ª cat. parametri 218 e 190)	Qualifiche corrispondenti
	Segretario (ex avventizio 2ª cat. parametro 160)	Qualifiche corrispondenti

CLASSE DI INQUADRAMENTO	AMMINISTRAZIONE STATO	ENTI DIVERSI DALLO STATO
I classe + 1 aumento periodico .	Coadiutore (ex avventizio 3ª cat. parametro 120)	Qualifiche corrispondenti
	Commesso (ex avventizio 4ª cat. parametro 100)	Qualifiche corrispondenti

Note e norme complementari.

1) Al personale che non ha diritto a fruire dei benefici di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuita la classe (e relativi scatti) spettante al personale di pari carriera collocato nella posizione tabellare immediatamente inferiore.

2) I parametri e coefficienti di stipendio riportati fra parentesi nella presente tabella sono quelli attribuiti dall'ente di provenienza senza l'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1977, n. **42.**

Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° luglio 1975, l'indennità per i membri del consiglio regionale, stabilita in base all'art. 27 dello statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è regolata in base alle competenze complessive mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 100 per cento al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

b) 85 per cento ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;

c) 75 per cento ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed al presidente del collegio dei revisori dei conti;

d) 65 per cento ai consiglieri regionali.

Art. 2.

a) I consiglieri regionali hanno diritto ad un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto.

b) Il rimborso forfettario mensile per spese connesse alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo della residenza e la sede del consiglio regionale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1977, nella seguente misura:

L. 100.000 fino a 40 chilometri;

L. 130.000 fino a 60 chilometri;

L. 170.000 fino a 100 chilometri;

L. 200.000 oltre 100 chilometri.

Tale rimborso non compete ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'indennità di cui all'art. 1 è applicata una decurtazione di L. 20.000 (ventimila) per ogni giornata di assenza ingiustificata dalla seduta del consiglio e dagli organismi consiliari della Regione.

La decurtazione di cui al comma precedente viene effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante le votazioni per appello nominale.

Le somme ricavate in applicazione dei commi precedenti saranno riversate in favore del fondo di previdenza di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

Art. 4.

Ai consiglieri regionali che, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità di L. 126 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria per ogni giornata di L. 20.000 aumentata a L. 25.000 per i viaggi all'estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al venti per cento per i viaggi all'estero.

Art. 5.

a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

b) A far tempo dal 1° luglio 1975, i contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura di un decimo delle competenze mensili, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per spese di trasporto.

c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

Art. 6.

A far tempo dal 1° luglio 1975, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulle compe-

tenze mensili lorde di cui all'art. 1, lettera *d*) della presente legge, pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale
—	—
5	30
6	35
7	40
8	45
9	50
10	55
11	57
12	59
13	61
14	63
15	65

Per i consiglieri regionali che sono stati in carica nella prima legislatura regionale e che sono stati rieletti nella seconda, l'anzianità — agli effetti dell'applicazione del comma precedente — decorrerà dal giugno 1970.

La presente norma non si applica ai consiglieri cessati dal mandato con la prima legislatura del consiglio regionale per i quali rimarrà valido il trattamento previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973.

Art. 7.

L'art. 21 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973 viene così sostituito:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di diritto di famiglia, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere nella misura seguente:

a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento;

b) al coniuge superstite con i figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento aumentato del quindici per cento per ogni figlio avente titolo fino alla concorrenza massima del cento per cento; nel caso in cui il coniuge ed i figli aventi diritto facciano parte di distinti nuclei familiari: cinquanta per cento per il coniuge e cinquanta per cento per i figli ripartito fra questi ultimi in parti uguali;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: sessanta per cento; quando i figli siano più di uno l'assegno va aumentato del quindici per cento per ogni figlio avente titolo fino alla concorrenza massima del cento per cento ed è ripartito fra essi in parti uguali;

d) negli altri casi: cinquanta per cento.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare ».

Art. 8.

E' istituito presso il consiglio regionale un fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Lazio con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati.

Il fondo di solidarietà è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, nonchè dagli interessi sulle somme costituenti il fondo e da eventuali elargizioni.

Tutti i consiglieri sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di cui al secondo comma dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

A far tempo dal 1° luglio 1975, i contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del tre per cento delle competenze mensili lorde, detratto il rimborso che mensilmente viene riconosciuto ai consiglieri stessi per le spese di trasporto.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7 della presente legge, ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo.

La liquidazione del premio di reinserimento di cui al primo comma viene fissata e determinata, a far tempo dal 1° luglio 1975, nella misura pari all'ultima mensilità delle competenze lorde, detratto il rimborso riconosciuto ai consiglieri regionali per spese di trasporto, percepite in carica dal consigliere cessato, moltiplicato per ogni anno di effettivo mandato nel servizio, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

Per i consiglieri regionali che sono stati in carica nella prima legislatura regionale e che sono stati rieletti nella seconda, l'anzianità — agli effetti dell'applicazione del comma precedente — decorrerà dal giugno 1970.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata. In particolare sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 15 e 26 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8.

Art. 10.

All'onere di L. 100.000.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 12685 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977, concernente il fondo di riserva, ed integrazione di L. 100.000.000 degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza ed in termini di cassa, al cap. 10111 « spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

Nei progetti « Servizi istituzionali - funzionamento del consiglio regionale » codice 2201 e « Amministrazione comune a più progetti » codice 2309 sono apportate le variazioni conseguenti a quanto disposto dal precedente comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 novembre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 novembre 1977.

(235)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780450)